



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al Valore Civile
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)
SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 249 del 28/08/2021

**OGGETTO: SCADENZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 242 DEL 12/08/2021 E
RIPRISTINO ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 182 DEL 17/06/2021**

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la propria precedente Ordinanza Dirigenziale n° 242 del 12/08/2021, adottata in via temporanea a parziale integrazione e rettifica della precedente Ordinanza Dirigenziale n° 182 del 17/06/2021;

RILEVATO che il provvedimento cesserà di produrre i suoi effetti al 31 Agosto p.v. , con conseguente ripristino della previgente Ordinanza n° 182 del 17/06/2021;

CONSIDERATO che la citata Ordinanza n° 242 è stata adottata in via del tutto temporanea e sperimentale, al fine di rilevarne gli effetti sul traffico ed acquisire ulteriori elementi di valutazione per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

DATO ATTO che nella vigenza di detto provvedimento, sono state rilevate le seguenti criticità, in determinate fasce orarie serali:

- Il doppio senso veicolare nella via Giacalone richiede la costante presenza di un pattuglia, poichè le ristrette dimensioni della carreggiata non ne consentono l'agevole percorrenza a senso unico alternato. Tale inconveniente si presenta con cadenza quotidiana, stante che la presenza della pista ciclabile costituisce un elemento di richiamo per cittadini e turisti, sicchè questi si riversano in massa nella zona delle Saline dello Stagnone per assistere al suggestivo spettacolo naturale del tramonto;

- L'uscita di auto dalla via Giacalone determina il rallentamento e talvolta il blocco della circolazione lungo la SP 21, con chilometrici incolonnamenti di auto ferme in attesa di immettersi nella medesima strada, la quale non può accogliere, date le sue ridotte dimensioni, flussi continui di veicoli in movimento in entrambe le direzioni di marcia. Pertanto, occorre la costante presenza della Polizia Municipale che blocchi l'accesso alla via Giacalone o, in subordine, lo sospenda in attesa che i flussi veicolari in uscita raggiungano la SP 21;

- All'intersezione tra la SP 21 e la via Giacalone confluiscono veicoli provenienti da ben quattro direzioni di marcia che si intersecano tra loro, il che in determinati orari causa l'arresto temporaneo del traffico;

- Negli intervalli temporali di maggiore traffico, i numerosi veicoli diretti nella via Giacalone, non potendovi accedere a causa dei flussi frequenti di auto in uscita, devono rinunciare a tale agevole via di accesso e, conseguentemente, sono costretti a raggiungere il tratto iniziale (Villa Genna) della litoranea e a percorrere 5 Km per potere raggiungere la loro destinazione, con conseguente ostacolo per la viabilità veicolare e pedonale in tutta la strada litoranea.

RILEVATO CHE l'uscita veicolare dalla via del casello Bonetto, nonostante sia differita rispetto alla via Giacalone, è alquanto più agevole, sia per la maggiore ampiezza dell'incrocio con la SP 21, sia perché la Via del Casello Bonetto è percorribile a doppio senso di marcia;

RITENUTO pertanto doversi ripristinare la precedente Ordinanza Dirigenziale n° 182 del 17/06/2021, ai cui presupposti giuridici e fattuali questo Comando si riporta integralmente;

➤ **VISTI** l'art.5, 6 e 7 del D.L/vo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

➤ **VISTO** l'art. 107 del D. L.vo 267/2000;

➤ **VISTA** la Determina Sindacale n. 12 del 09/03/2021, con la quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di Dirigente della Polizia Municipale;

➤ **P.Q.M.**

ORDINA

Dalle ore 09.00 del 31 Agosto 2021:

1) Nella strada litoranea dello Stagnone - tratto compreso tra la via SP 21 e via San Pantaleo -, è ripristinata l'Ordinanza Dirigenziale n° 182 del 17/06/2021, a tempo indeterminato, integrata con le prescrizioni e i divieti indicati ai punti successivi.

2) Nella via Giacalone è imposto il limite massimo di 30 Km orari, il divieto di fermata ambo i lati e il divieto di circolazione agli autobus M 3 di massa superiore a 5 T e di lunghezza superiore a Mt 7,5, nonché ai veicoli per trasporto merci di massa superiore a 3,5 T ;

3) Nella strada di cui al punto 1), nonché nella via del Casello Bonetto e nella via sd che collega la strada dello Stagnone (in corrispondenza del civico 20/A) con la SP 21, la circolazione degli autobus di categoria M 3 aventi massa superiore a 5 T e lunghezza superiore a Mt 7.5, nonché la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 3,5 T, può avvenire unicamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Velocità massima 20 Km orari;

- I veicoli devono accordare la precedenza ai pedoni;

- Dopo il tramonto, i conducenti devono attivare la segnalazione luminosa di pericolo prevista dall'art 151 comma 1, lettera f) (funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione), onde indicare la presenza del veicolo che procede a velocità particolarmente ridotta.

- Il transito dei veicoli deve essere anticipatamente comunicato alla Polizia Municipale per iscritto, con indicazione del relativo numero di targa, delle generalità del conducente e con dichiarazione sottoscritta da quest'ultimo attestante di avere preso conoscenza della presente Ordinanza.

4) Nei tratti di strada il cui andamento curvilineo limita la piena visibilità dell'ampiezza della carreggiata, è collocato uno specchio parabolico e un limitatore/dissuasore di velocità, quest'ultimo da installarsi da parte del competente Ufficio Tecnico preposto alla gestione delle strade, previo espletamento delle relative procedure di acquisto.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per accesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.1199);

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Provvedimento.

Il Responsabile dell'atto:F.to MENFI VINCENZO

Marsala, 28/08/2021

Il Dirigente
MENFI VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale